

Stefania Scrofani

Dottore Commercialista – Consulente tecnico del Giudice
Viale Vittorio Veneto n. 160 – 95127 Catania – Tel e Fax 095/370922
mail: scrstefania@yahoo.it pec: stefania.scrofani@pec.odcec.ct.it

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

PRESSO L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI CATANIA

PROFESSIONISTA INCARICATO: DOTT. STEFANIA SCROFANI

DEBITORE ISTANTE: SIG.AIELLO GIANLUCA

PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL 22.05.2025 – PROCEDURA n. 26/2025

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO

Art. 268 e segg. del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14

Richiedente:

Aiello Gianluca, nato a Catania (CT) il 04 luglio 1980, Cod. Fiscale: LLAGLC80L04C351W;
residente a Catania in Corso Indipendenza n. 156.

Legale del richiedente:

Avv. Borzi Antonio elettivamente domiciliato in Catania (CT),

pec: antonio.borzi@pec.ordineavvocaticatania.it

Stefania Scrofani

Dottore Commercialista – Consulente tecnico del Giudice
Viale Vittorio Veneto n. 160 – 95127 Catania – Tel e Fax 095/370922
mail: scrstefania@yahoo.it pec: stefania.scrofani@pec.odcec.ct.it

Dichiarazioni del Gestore della Crisi:

La sottoscritta Dott.ssa Stefania Scrofani dichiara e attesta preliminarmente:

- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c, e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unita in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei debitori istanti ovvero di avere partecipato ad organi di amministrazione o di controllo degli stessi;
- di aderire ed osservare il Regolamento ed il Codice Etico dell'O.C.C. dei Dottori Commercialisti di Catania;
- che non sussistono, riguardo alla sua persona, condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico e che non si trova in situazioni di conflitto d'interesse.

L'Organismo di Composizione della Crisi ha provveduto ai sensi dell'art. 269 CCII, a fare una prima comunicazione, tramite p.e.c., ad: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, Comune di residenza dell'avvio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ed ha richiesto la comunicazione circa l'eventuale esistenza di crediti nei confronti dei ricorrenti.

PREMESSO

- che il Signor Aiello Gianluca sopra meglio descritto rappresentato e difeso dall' Avv.to Borzi Antonio per tentare di risolvere lo stato di sovra indebitamento in cui versa, ha presentato all'Organismo scrivente istanza per una procedura di liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 e segg. CCII. L'istanza è stata iscritta al Registro informatico al n. 26/2025.
- La richiesta è volta a porre rimedio a una grave e perdurante situazione di squilibrio finanziario che ha assunto i caratteri dello stato di sovraindebitamento, rendendo impossibile per il debitore far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. La procedura di liquidazione controllata rappresenta lo strumento normativo individuato per consentire al debitore meritevole di liquidare in modo ordinato e concorsuale il proprio patrimonio, sotto il controllo dell'Autorità Giudiziaria, al fine di soddisfare, per quanto possibile, i creditori e ottenere, all'esito, l'esdebitazione dai debiti residui.

Stefania Scrofani

Dottore Commercialista – Consulente tecnico del Giudice
Viale Vittorio Veneto n. 160 – 95127 Catania – Tel e Fax 095/370922
mail: scrstefania@yahoo.it pec: stefania.scrofani@pec.odcec.ct.it

La presente relazione è redatta in conformità alle disposizioni di legge e costituisce l'esito dell'attività di analisi, verifica e valutazione condotta dal sottoscritto Gestore, finalizzata a fornire al Tribunale un quadro completo, attendibile e dettagliato della situazione del debitore, nonché a verificare la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della procedura richiesta.

Riferimenti Normativi Essenziali

La disciplina di riferimento per la presente procedura è contenuta nel "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza".

Si evidenzia, in particolare, che la redazione della presente relazione e la valutazione dei presupposti di ammissibilità sono state condotte tenendo conto delle significative innovazioni normative introdotte dal Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (noto come "*Correttivo Ter*"). Tale intervento legislativo ha inciso profondamente sulla fisionomia della liquidazione controllata, in particolare modificando gli articoli 268 e 269 del CCII. Le modifiche hanno introdotto, per il debitore persona fisica, una specifica condizione di accesso legata alla presenza di un attivo liquidabile e hanno rafforzato i requisiti di contenuto della relazione del Gestore, richiedendo un'analisi esplicita delle cause della crisi e della diligenza del debitore. La presente analisi è, pertanto, pienamente allineata al più recente e vigente quadro normativo.

Verifica dei Presupposti di Ammissibilità della Domanda

L'attività istruttoria condotta dal sottoscritto Gestore ha avuto ad oggetto la verifica rigorosa della sussistenza dei presupposti soggettivi, oggettivi e delle condizioni di legge per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata.

Il Presupposto Soggettivo: La Qualità del Debitore

L'articolo 2, comma 1, lettera c), del CCII definisce il "*sovraindebitamento*" come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

Dall'analisi della documentazione prodotta e dalle informazioni assunte, si attesta che l'istante, Sig. Aiello Gianluca, nato a Catania 04/07/1980 Cod. Fisc. LLAGLC80L04C351W, rientra nella categoria del "*consumatore*", così come definito dalla lettera e) del medesimo articolo 2, comma 1, CCII. Si qualifica, infatti, come persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale,

Stefania Scrofani

Dottore Commercialista – Consulente tecnico del Giudice
Viale Vittorio Veneto n. 160 – 95127 Catania – Tel e Fax 095/370922
mail: scrstefania@yahoo.it pec: stefania.scrofani@pec.odcec.ct.it

commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. L'indebitamento oggetto della presente procedura è stato interamente contratto per esigenze di natura personale e familiare.

Di conseguenza, l'istante non è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, né ad altre procedure liquidatorie previste per l'impresa, e possiede pertanto il requisito soggettivo per l'accesso agli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Il Presupposto Oggettivo: Lo Stato di Sovraindebitamento

L'articolo 2 del CCII delinea due distinti stati patologici che integrano il presupposto oggettivo del sovraindebitamento: la "crisi" e l'"insolvenza".

- La *crisi* è definita come "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi".
- L'*insolvenza* è definita come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".
- L'istante è in *stato di sovra indebitamento* in quanto il flusso di cassa prospettico, derivante dal reddito percepito, dedotto quando necessario al fabbisogno personale, è *"inadeguato a far fronte alle obbligazioni assunte nei successivi 12 mesi"*.
- Lo stato di insolvenza è inoltre acclarato dalle inadempienze in corso.

Rispetto delle condizioni ostative all'applicazione della norma:

Il Consumatore

- a. NON è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- b. NON ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- c. NON ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Stefania Scrofani

Dottore Commercialista – Consulente tecnico del Giudice
Viale Vittorio Veneto n. 160 – 95127 Catania – Tel e Fax 095/370922
mail: scrstefania@yahoo.it pec: stefania.scrofani@pec.odcec.ct.it

Nel caso di specie, l'istante versa in un conclamato stato di insolvenza. Tale condizione è manifestata da plurimi e reiterati inadempimenti nei confronti di diversi creditori, come documentato nell'elenco del passivo, nonché dalla presenza di procedure esecutive individuali pendenti. L'analisi dei flussi di reddito, dettagliata nella presente relazione, dimostra in modo inequivocabile l'incapacità strutturale del debitore di adempiere regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni. Il totale delle rate mensili e delle scadenze correnti supera ampiamente la quota di reddito disponibile dopo aver dedotto le spese necessarie per il sostentamento personale.

Si conclude, pertanto, per la piena sussistenza del presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento.

La Condizione di Accesso per la Persona Fisica (Art. 268, co. 3, CCII, come novellato dal D.Lgs. 136/2024)

Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto una fondamentale condizione di accesso alla liquidazione controllata per il solo debitore persona fisica. Il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 268 CCII stabilisce che l'apertura della procedura "ha luogo se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie".

Questa disposizione ha una chiara finalità: evitare l'avvio di procedure "inefficienti", ovvero procedure che, pur generando costi prededucibili (compensi per il liquidatore, spese di giustizia), non sarebbero in grado di apportare alcun beneficio, neppure minimo, al ceto creditorio. La norma impone al Gestore una valutazione prognostica sulla concreta utilità economica della liquidazione. L'attivo da considerare non si limita ai beni già presenti nel patrimonio del debitore, ma include anche le quote di reddito futuro che potranno essere messe a disposizione della procedura, nonché i proventi derivanti da eventuali azioni giudiziarie (ad esempio, azioni revocatorie).

A seguito dell'analisi dettagliata del patrimonio e del reddito del debitore, la sottoscritta, in qualità di Gestore della Crisi,

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 268, comma 3, quarto periodo, del D.Lgs. 14/2019, come introdotto dal D.Lgs. 136/2024, che, sulla base dell'analisi condotta nella presente relazione, sussiste la concreta

Stefania Scrofani

Dottore Commercialista – Consulente tecnico del Giudice
Viale Vittorio Veneto n. 160 – 95127 Catania – Tel e Fax 095/370922
mail: scrstefania@yahoo.it pec: stefania.scrofani@pec.odcec.ct.it

possibilità di acquisire un attivo da distribuire ai creditori, al netto dei costi prededucibili della procedura, garantendo così l'utilità economica della presente istanza.

Tale attivo deriva dalla messa a disposizione di una quota mensile del reddito percepito dal ricorrente, stante che – come meglio descritto in prosieguo – è stato già alienato il bene immobiliare di proprietà, ed il creditore ipotecario è stato soddisfatto seppure parzialmente.

La stima complessiva dell'attivo liquidabile consente comunque di prevedere un ragionevole soddisfacimento, seppur parziale. La condizione di accesso prevista dalla novella legislativa è, pertanto, da ritenersi pienamente soddisfatta.

Analisi e Valutazioni ai Sensi dell'Art. 269, co. 2, CCII

Il "Correttivo Ter" ha altresì modificato l'articolo 269 comma 2 del CCII, imponendo al Gestore di inserire nella propria relazione una serie di valutazioni specifiche, essenziali sia per l'ammissibilità della domanda, sia per la futura valutazione della meritevolezza del debitore ai fini dell'esdebitazione.

Valutazione sulla Completezza e Attendibilità della Documentazione

La scrivente attesta di aver esaminato la documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda, la cui elencazione è riportata in allegato alla presente relazione. Tale documentazione è stata verificata applicando, per analogia, i criteri di cui all'articolo 39 del CCII, adattati alla figura del consumatore.

Sulla base delle verifiche effettuate, che hanno incluso l'acquisizione di visure dalle banche dati pubbliche (Agenzia delle Entrate - Riscossione, Catasto, PRA, Centrale Rischi di Banca d'Italia), si attesta che la documentazione prodotta è da ritenersi completa e attendibile. Essa fornisce una rappresentazione veritiera e ragionevolmente esaustiva della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, consentendo una compiuta ricostruzione dell'attivo e del passivo.

Ricostruzione Analitica delle Cause dell'Indebitamento

Questo Gestore ha convocato l'istante per avere le informazioni necessarie all'istruzione del procedimento ed ha redatto l'allegato verbale di interpello. (allegato n. 1)

L'analisi delle cause che hanno condotto all'attuale stato di sovraindebitamento è un elemento centrale per comprendere la vicenda del debitore. Dagli atti e dai colloqui intercorsi, è emersa la seguente sequenza di eventi, interamente raffrontabile nell'esame dell'ispezione ipotecaria (allegato n. 2):

Stefania Scrofani

Dottore Commercialista – Consulente tecnico del Giudice
Viale Vittorio Veneto n. 160 – 95127 Catania – Tel e Fax 095/370922
mail: scrstefania@yahoo.it pec: stefania.scrofani@pec.odcec.ct.it

- il signor Aiello nell'anno 2006 acquistava, unitamente alla compagna di allora signora Montesano Sonia, un immobile ad uso abitativo con contestuale sottoscrizione di un mutuo ipotecario di 170.000 euro con Unicredit-Banca per la Casa Spa;
- i motivi del sovraindebitamento derivano dalla vendita dell'immobile acquistato ad uso abitativo, avvenuta nel novembre 2008 in conseguenza alla intervenuta separazione consensuale fra i due;
- al fine di non creare presupposti di insolvenza con Unicredit, viene appunto effettuata la vendita dell'immobile, pari al debito residuo di 172.360,88€ con contestuale accollo dell'intero mutuo da parte dell'acquirente signor Grasso Luigi, titolare di azienda;
- il fallimento di tale Grasso determina il punto saliente del sovraindebitamento dell'istante. Infatti, il signor Grasso non effettua alcun pagamento del mutuo accollato, e così il signor Aiello - rimasto a sua insaputa coobbligato in solido, pur avendo perduto il possesso dell'immobile - permane debitore nei confronti della banca mutuante. Ovviamente, l'istante non riesce a pagare le rate del mutuo andate insolute, oltre al fatto che si vede costretto ad affrontare spese legali per poter recuperare l'immobile precedentemente venduto, dopo che lo stesso cespite era stato sottoposto a sequestro conservativo a seguito dell'intervenuta istanza di fallimento dell'azienda del Grasso;
- in seguito all'ordinanza di rilascio dell'immobile, il Sig. Aiello ottiene il possesso dello stesso. Epperò, Unicredit Banca provvede a notificare l'atto di Precetto in data 11.10.2013, con il quale intima ad Aiello Gianluca e Montesano Sonia di pagare solidalmente la somma di € 184.905,33 (allegato n. 3). Il mancato pagamento delle somme intimate, totalmente esorbitante rapportato alle modeste entrate finanziarie, comporta la successiva vendita dell'immobile sottoposto a ipoteca e trasferito alla signora Carmen Alessi Batù, con provvedimento del Tribunale di Catania e decreto di trasferimento;
- non avendo la vendita dell'immobile soddisfatto totalmente il creditore assistito da privilegio, l'istante subisce il pignoramento dello stipendio, fino a concorrenza di 124.484,47 euro oltre interessi, notificato con atto del 17/04/2023 (allegato n. 4) su cui, peraltro, pur non entrando nel merito di competenza si esprimono perplessità in ordine all'avvenuto superamento - e pure di gran lunga - del limite minimo del doppio dell'assegno sociale già in vigore a quella data;
- i successivi finanziamenti, cessione del quinto e delega di pagamento, ottenuti dal ricorrente sono chiaramente determinati dalla necessità di ottenere liquidità necessaria per tamponare le spese legali intervenute, nonché compensare in qualche modo gli effetti negativi della trattenuta di € 247,09 ed innescando così il meccanismo di finanziamento a catena.
- l'istante Aiello entra così nella spirale del sovraindebitamento. Infatti, nel tentativo di far fronte alle spese correnti e alle rate dei finanziamenti pregressi il debitore ha fatto ricorso a

Stefania Scrofani

Dottore Commercialista – Consulente tecnico del Giudice
Viale Vittorio Veneto n. 160 – 95127 Catania – Tel e Fax 095/370922
mail: scrstefania@yahoo.it pec: stefania.scrofani@pec.odcec.ct.it

una serie di finanziamenti personali.

Sebbene inizialmente percepita come una soluzione temporanea, questa scelta ha innescato la spirale di indebitamento insostenibile, caratterizzata da tassi di interesse particolarmente onerosi, che ha progressivamente aggravato lo squilibrio finanziario fino a condurre all'attuale stato di insolvenza.

Valutazione sulla Diligenza del Debitore ("Meritevolezza")

Come richiamato dalla Suprema Corte di cassazione (I^a sezione, 27 luglio 2023 n. 22890), il nuovo Codice muta il criterio di valutazione della *"meritevolezza"*.

Venuti meno i precedenti criteri di valutazione, che facevano riferimento ad un apprezzamento "statico" riferito alla meritevolezza /data di assunzione del debito, la valutazione sulle condizioni ostative viene fatta sull' *"insorgenza del sovra indebitamento nel suo formarsi dinamico e non sul comportamento tenuto dal sovra indebitato in occasione della singola assunzione del debito"*.

La verifica, *"al fine di accertare lo stato di colpa"*, non è stata quindi limitata al momento dell'assunzione del debito, ma allo sviluppo dinamico del sovra indebitamento anche in *"relazione ai molteplici fattori"* che ne hanno determinata la formazione.

In tale senso il Tribunale di Torino (21/03/2023): quando il *"sovra indebitamento è dipeso dalla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento c.d. a catena, ritenuta l'unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile"* *"ricorso al credito non può essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis"*.

L'articolo 269, comma 2, CCII richiede una valutazione sulla *"diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni"*. Tale analisi è fondamentale in prospettiva della concessione del beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'articolo 282 CCII.

Stefania Scrofani

Dottore Commercialista – Consulente tecnico del Giudice
Viale Vittorio Veneto n. 160 – 95127 Catania – Tel e Fax 095/370922
mail: scrstefania@yahoo.it pec: stefania.scrofani@pec.odcec.ct.it

La valutazione della diligenza non deve essere dunque intesa come una ricerca di una gestione finanziaria perfetta, ma come un'indagine sulla presenza di eventuali atti di dolo, colpa grave o frode nella formazione dell'indebitamento. Si tratta di distinguere il debitore "onesto ma sfortunato" da colui che ha causato il proprio dissesto con comportamenti gravemente negligenti o fraudolenti.

Nel caso di specie, l'indebitamento non appare frutto di atti dolosi o di colpa grave. La crisi, come ricostruito, trae origine da eventi esogeni e non imputabili alla volontà del debitore (fallimento del compratore immobile). Sebbene si possa rilevare, con un'analisi *ex post*, una certa abitudine - peraltro generica nell'attuale mercato consumistico - nell'aver fatto ricorso a strumenti di credito al consumo a condizioni svantaggiose, tale condotta deve essere contestualizzata. Essa non rappresenta la causa primigenia della crisi, ma piuttosto un tentativo di far fronte a una situazione di emergenza e di necessità. Il debitore ha agito, dunque, nella ricerca di sostentamento e onorare gli impegni pregressi, senza intenti fraudolenti nei confronti del ceto creditorio, trovandosi in una situazione di impossibilità a ripianare il debito precettato da Unicredit e, oltretutto, non avendo più la possibilità di alienare l'immobile a supporto del debito. Immobile del tutto "svilito" dalla vendita giudiziale, realizzata per soli € 78.000,00, come da decreto di trasferimento e progetto di distribuzione del ricavato (allegati n.38 e n. 39).

In definitiva, si può affermare che il ricorrente sia stato "travolto" dal fallimento del compratore Luigi Grasso, fulcro del sovraindebitamento dell'Aiello.

L'analisi del CRIF e la ricostruzione cronologica dei finanziamenti ottenuti, per l'acquisto di generi di consumo (telefonino, piccoli elettrodomestici, etc.) mostra una situazione di corretto andamento nella gestione delle facilitazioni creditizie da parte del sig. Aiello, ed infatti:

1. prestito Deutsche Bank del 14.3. 2018 in 60 rate da 207 euro mensili: estinto anticipatamente;
2. prestito Compass del 22.7.2019 in 12 rate da 45 euro mensili: estinto alla scadenza;
3. prestito Compass del 24.1.2020 in 12 rate da 83 euro mensili: estinto alla scadenza;
4. cessione del quinto Prestitalia del 1.11.2020 netto ricavo € 21.152,59 in 120 rate da € 235 mensili, con cui estingue anticipatamente in data 19.10.2020 il prestito residuo di € 5.716,25 di cui al n. 1 (come da verifica estratto conto BPM IV trim. 2020). Attualmente in essere ed in regolare ammortamento;
5. prestito Compass del 19.2.2021 in 12 rate da 75 euro mensili: estinto alla scadenza;
6. prestito Compass del 25.2.2022 in 12 rate da 71 euro mensili: estinto alla scadenza;
7. prestito Compass del 3.3.2023 di €1.324,50 in 12 rate da 116 euro mensili: estinto alla scadenza;

Stefania Scrofani

Dottore Commercialista – Consulente tecnico del Giudice
Viale Vittorio Veneto n. 160 – 95127 Catania – Tel e Fax 095/370922
mail: scrstefania@yahoo.it pec: stefania.scrofani@pec.odcec.ct.it

8. prestito Compass del 12.3.2024 in 12 rate da 114 euro mensili: estinto alla scadenza;
9. cessione del quinto Fucino Finance del 20.9.2024 (allegato n. 5) in 120 rate da 97 euro mensili, netto ricavo accreditato il 23.9.2024 per € 8.229,58 nel conto corrente n. 2539 Banco BPM (allegato n. 6). Attualmente in essere ed in regolare ammortamento;
10. prestito Compass (allegato n. 7) dell'11.3.2025 di € 1.300 in 12 rate da 115 euro mensili, richiesto per il pagamento dell'assicurazione auto, così come tutti i precedenti sopraindicati prestiti Compass. Attualmente in essere ed in regolare ammortamento.

Non si ravvisano, pertanto, atti di frode, malafede o colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni. La condotta del debitore, pur con i limiti evidenziati, appare compatibile con il profilo di meritevolezza richiesto dalla legge per l'accesso sia ai benefici delle procedure da sovraindebitamento, come indicato dalla ricostruzione dell'indebitamento determinatosi, e sia alla futura esdebitazione previa corretta esecuzione della proposta.

Per concludere, stante le considerazioni su esposte ed esperiti i relativi accertamenti, si ritiene che l'istanza possa essere ammissibile.

Ricostruzione Analitica della Situazione Reddittuale ed Economico-Patrimoniale

Documentazione esaminata

Ai fini della valutazione della completezza e attendibilità della domanda, come richiesto dall'art. 269 CCII e in conformità con le indicazioni dell'art. 39 CCII, è stata esaminata la seguente documentazione:

- **Anagrafica e Familiare:** Stato di Famiglia, documento d'identità e codice fiscale dell'istante, eventuali provvedimenti relativi a obblighi di mantenimento
- **Patrimoniale:**
 - **Beni Immobili:** Certificati ed elenco catastali, visure ipotecarie, eventuali contratti di locazione.
 - **Beni Mobili:** Elenco beni mobili, visure PRA
 - **Disponibilità liquide:** Estratti conto corrente (ultimi cinque anni), documentazione su titoli o altre forme di investimento.

Stefania Scrofani

Dottore Commercialista – Consulente tecnico del Giudice
Viale Vittorio Veneto n. 160 – 95127 Catania – Tel e Fax 095/370922
mail: scrstefania@yahoo.it pec: stefania.scrofani@pec.odcec.ct.it

- **Atti di disposizione:** Elenco e documentazione degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.
- **Debitoria e Creditizia:**
 - Elenco completo dei debiti con relativa contrattualistica o autocertificazione (finanziamenti, mutui, debiti tributari, previdenziali, etc.).
 - Elenco eventuale dei crediti vantati.
 - Estratti di ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
 - Visura CRIF, Banca D'Italia (Centrale Rischi e CAI)
 - Carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Enti locali.
- **Reddituale:**
 - Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.
 - Dichiarazioni dei redditi relative all'anno di concessione dei finanziamenti.
- **Giudiziaria:**
 - Certificato dei carichi pendenti (Procura della Repubblica).

Informazioni su eventuali esecuzioni mobiliari/immobiliari in corso.

La documentazione è stata acquisita agli atti e può ritenersi ragionevolmente completa ed attendibile.

Situazione reddituale soggettiva dell'istante:

Totale reddito mensile dedotto fabbisogno mensile	€ 456,88
Totale rate mensili attuali ex ante proposta	€ 694,09

Stefania Scrofani

Dottore Commercialista – Consulente tecnico del Giudice
Viale Vittorio Veneto n. 160 – 95127 Catania – Tel e Fax 095/370922
mail: scrstefania@yahoo.it pec: stefania.scrofani@pec.odcec.ct.it

Sulla base di tali risultanze contabili l'istante può definirsi in stato di sovra indebitamento e quindi assoggettabile alla procedura di "Liquidazione Controllata"

Individuazione del reddito disponibile da destinare alla liquidazione

Per individuare la quota di reddito disponibile alla liquidazione, è necessario prima determinare il reddito mensile del ricorrente e dedurre quanto necessario al suo dignitoso sostentamento. Le linee guida e la giurisprudenza chiariscono che la determinazione finale della quota impignorabile spetta al Giudice Delegato, ma è compito del Liquidatore (e in questa fase dell'OCC) fornire una rappresentazione completa e documentata.

Composizione nucleo familiare

Il sig. Aiello alloggia gratuitamente presso l'abitazione dei genitori sig.ri Aiello Carmelo nato a Catania il 28/10/1946 e Reito Angela nata a Catania il 27/7/1960, (allegato n.8).

Situazione reddituale oggettiva dell'istante:

Anno	CUD/740: Reddito netto	Reddito mensile
2025	0,00 (cedolino ottobre '25)	1.281,88
2024	18.500,00	1.423,00
2023	17.139,00	1.318,00
2022	18.157,00	1.397,00
2021	16.755,00	1.289,00
2020	14.832,00	1.141,00
2006	11.558,00	963,17

Stefania Scrofani

Dottore Commercialista – Consulente tecnico del Giudice
Viale Vittorio Veneto n. 160 – 95127 Catania – Tel e Fax 095/370922
mail: scrstefania@yahoo.it pec: stefania.scrofani@pec.odcec.ct.it

Per potere individuare la quota di reddito disponibile alla liquidazione del patrimonio abbiamo prima individuato il reddito mensile prodotto e, a questo, abbiamo dedotto quanto necessario al sostegno economico personale.

Il reddito necessario al sostegno economico è stato autocertificato dal debitore ed incluso nel verbale di interpellato, unitamente alle autodichiarazioni di rito (allegati n. 40 e n. 23);

Determinazione del Fabbisogno Familiare

Sono stati analizzati due criteri per la determinazione del fabbisogno familiare:

- 1. Fabbisogno Familiare Autocertificato dal debitore:** Calcolato sulla base delle spese vive dell'istante, opportunamente documentate (allegato n. 40).
- 2. Fabbisogno Familiare calcolato secondo l'art. 68 co. 3 CCII:** calcolato come "l'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE".

Preliminare individuazione del reddito occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia determinato secondo i parametri previsti dall'Art. 68 comma 3 CCI	
Assegno Sociale	Euro 538,68
Parametro scala equivalenza n. 1 componenti nucleo familiare ISEE DPCM 5 dicembre 2013 n. 159	N. 1,00
Fabbisogno personale su base mensile	Euro 538,68

Il fabbisogno familiare, calcolato secondo le previsioni del su citato art. 68 co 3, appare inferiore al fabbisogno autocertificato dal consumatore che appare invece coerente e non voluttuario, tenuto conto dei consumi medi reali.

Stefania Scrofani

Dottore Commercialista – Consulente tecnico del Giudice
Viale Vittorio Veneto n. 160 – 95127 Catania – Tel e Fax 095/370922
mail: scrstefania@yahoo.it pec: stefania.scrofani@pec.odcec.ct.it

Reddito disponibile alla liquidazione del Patrimonio dedotto il fabbisogno personale autocertificato

Reddito medio mensile anno 2025	1.281,88
Fabbisogno personale autocertificato (allegato n 40)	825,00
Reddito mensile da destinare alla liquidazione	456,88
<u>Totale in tre anni 16.447,68 euro</u>	

Inventario dei beni del debitore da liquidare

Beni mobili registrati:

Intestatario	Tipo di bene	Percentuale di proprietà	Descrizione sommaria	Targa	Anno di immatricolazione	Valore di stima o liquidità personale
Aiello Gianluca	Autovettura	100	Alfa Romeo Mito 1.3 diesel	DW571HJ	2009	4.500
Aiello Gianluca	Autovettura	100	Lancia Musa 1.9 diesel	DY311JP	2010	1.000 Non marciante
Aiello Carmelo e Gianluca	Autovettura	50	Mercedes classe A 2.0 diesel	CS211FW	2006	750 *

* presenti n. 3 fermi amministrativi in favore di Municipia Catania, per complessivi euro 1.702,11

Valore beni mobili € 6.250,00 (valore teorico di rottamazione)

Stefania Scrofani

Dottore Commercialista – Consulente tecnico del Giudice
Viale Vittorio Veneto n. 160 – 95127 Catania – Tel e Fax 095/370922
mail: scrstefania@yahoo.it pec: stefania.scrofani@pec.odcec.ct.it

Tuttavia, considerata la data di immatricolazione dei beni mobili registrati, la cointestazione in uno di questi, i fermi amministrativi, e le vetuste condizioni, nell'ipotesi di sottoposizione ad esecuzione forzata, il ricavato complessivo della vendita potrebbe rivelarsi verosimilmente di scarso valore ed ininfluyente ai fini della complessiva estinzione della posizione debitoria. Si tenterà, comunque, il processo di vendita.

- Beni Immobili:

Attualmente nessuno immobile, come da ispezione ipotecaria (cfr. allegato n. 2)

Patrimonio prontamente Liquidabile in euro

Valore beni mobili registrati	6.250,00
Valore beni immobili e mobili	0,00
Disponibilità liquide	16.447,68
Crediti	0,00
Totale	22.697,68

Stefania Scrofani

Dottore Commercialista – Consulente tecnico del Giudice
Viale Vittorio Veneto n. 160 – 95127 Catania – Tel e Fax 095/370922
mail: scrstefania@yahoo.it pec: stefania.scrofani@pec.odcec.ct.it

Passivo Patrimoniale

Elenco Creditori

Denominazione	Pec
Agenzia delle Entrate Riscossioni	sic.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it
Compass Banca SpA	compass@pec.compassonline.it
Fucino Finance SpA	fucinofinance@postacert.cedacri.it
Municipia Comune Catania	municipia.servizipec@legalmail.it
O.C.C. Ordine Commercialisti	organismocrisi@pec.odcec.ct.it
Prestitalia SpA	prestitalia@pec.intesasanpaolo.com
Prisma SPV s.r.l.	antonella.scardavilla@pec.ordineavvocat Catania.it prismaspv@cert.italfondiario.com

Stefania Scrofani

Dottore Commercialista – Consulente tecnico del Giudice
Viale Vittorio Veneto n. 160 – 95127 Catania – Tel e Fax 095/370922
mail: scrstefania@yahoo.it pec: stefania.scrofani@pec.odcec.ct.it

Elenco Debiti

Codice rapporto	Creditore	Tipo prodotto	Debito dichiarato
Carichi tributari pendenti	Agenzia delle Entrate Riscossioni Catania	Tributi *	12.540,27
estratti ruolo	Agenzia delle Entrate Riscossioni Catania	Tributi *	24.190,05
31438293	Compass Banca SpA	Prestito personale scad. 03/26	805,00
20018092	Fucino Finance SpA	Delegazione pagamento scad. 09/34	10.670,00
E658763Z	Municipia Comune Catania	Tributi/Fermi amministrativi	822,32
H031843R			534,07
N080703R			345,72
Preventivo	O.C.C. Ordine Commercialisti	Spese procedura e compenso	3.581,00
CQ4900175048	Prestitalia SpA	Cessione quinto	14.570,00
Mutuo originario di 170.000€ del 26/6/2006 ex Banca per la Casa. Procedura Esecutiva Immobiliare n. 1258/2013 promossa da Unicredit Spa oggi Prisma SPV Srl	PRISMA SPV S.R.L.	Pignoramento presso terzi su stipendio con rata mensile di € 247,09. **	139.375,00
		TOTALE EURO	207.433,43

Stefania Scrofani

Dottore Commercialista – Consulente tecnico del Giudice
Viale Vittorio Veneto n. 160 – 95127 Catania – Tel e Fax 095/370922
mail: scrstefania@yahoo.it pec: stefania.scrofani@pec.odcec.ct.it

*In relazione a quanto riportato negli estratti di ruolo, nonché nei carichi tributari pendenti, appare verosimile una duplicazione di importo, relativa alla cartella n. 29320130028313004 del 2006 notificata il 13/02/2014. Infatti, la stessa cartella è presente sia nella certificazione dei carichi tributari pendenti e sia nell'elenco ruoli. Si ritiene che il tributo - vista l'entità dell'importo di €15.801,25 - possa riguardare la tassazione della plusvalenza determinatasi dal maggiore realizzo di vendita (172.360,88 euro) rispetto all'originario valore di acquisto (155.000 euro), dell'immobile oggetto del saputo accollo di mutuo al sig. Grasso Luigi, di cui novellato nelle motivazioni del sovraindebitamento dell'istante. Come noto, la vendita è stata revocata e quindi non più esistente né tassabile la plusvalenza, fattore questo di competenza eventuale del legale del ricorrente. Comunque, non essendosi in possesso dell'atto prodromico al ruolo si rimanderà, di consueto, alla precisazione di credito di Riscossione afferente la relativa domanda di insinua al passivo, con ripartizione degli importi privilegiati ed in via chirografaria.

** Rilevazione centrale dei Rischi Banca d'Italia al settembre 2025 (allegato n. 9). L'importo è al lordo delle trattenute mensili effettuate dalla Ragioneria Territoriale sullo stipendio del sig. Aiello a far data dal 2023 e sarà attualizzato dalla PRISMA SPV in sede di insinua al passivo. A tal riguardo, giova precisare che il debito in origine è ascrivibile ai signori Aiello Gianluca e Montesanto Sonia, ma quest'ultima risulterebbe irreperibile, a dire dell'istante. Peraltro, l'intimazione è stata ricevuta dall'Aiello quale debitore in via solidale, e dunque per l'intero importo inserito.

Si è provveduto alla classazione dei debiti secondo il ceto creditorio con la seguente tabella:

Categoria privilegio debito	Ordine di soddisfo	Debito dichiarato
OCC ODCEC (art.6 lettera a CCII) e spese	1	3.581,00
Privilegiati su beni mobili (Tributi - Contributi Previdenziali - Polizze pegno)	7	38.432,43
Chirografi	8	165.420,00
	Totale:	207.433,43

Stefania Scrofani

Dottore Commercialista – Consulente tecnico del Giudice
Viale Vittorio Veneto n. 160 – 95127 Catania – Tel e Fax 095/370922
mail: scrstefania@yahoo.it pec: stefania.scrofani@pec.odcec.ct.it

Prospettive di Liquidazione

La durata della procedura è ipotizzata in 36 mesi, in linea con le recenti modifiche normative che mirano a una maggiore celerità e in analogia con la durata prevista per l'esdebitazione dell'incapiente.

Stima dei Costi della Procedura in Prededuzione

I costi che dovranno essere soddisfatti con priorità assoluta sono stimati come segue:

- Compenso OCC/Liquidatore e spese generali: € 2.681,00
- Spese di giustizia, pubblicità e altre spese vive: € 900,00
- **Totale Costi Prededucibili Stimati: € 3.581,00**

Considerazioni conclusive e Attestazione di Fattibilità

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, analizzato e documentato, si rassegnano le seguenti conclusioni:

- L'analisi effettuata ha evidenziato che l'istante si trova in un oggettivo e irreversibile stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 14/2019.
- Per l'istante persona fisica, si è accertata e si attesta nuovamente la sussistenza della condizione di accesso di cui all'art. 268, comma 3, CCII, relativa alla concreta possibilità di acquisire un attivo sufficiente a garantire un'utilità economica alla procedura.
- Si è provveduto, come richiesto dal novellato art. 269, comma 2, CCII, ad analizzare in modo approfondito le cause dell'indebitamento e a valutare positivamente la diligenza e meritevolezza del debitore.
- Sono stati verificati positivamente tutti i presupposti e le condizioni di ammissibilità previste dal citato Decreto Legislativo.

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, si ritiene che la proposta di liquidazione del patrimonio appaia coerente e ragionevolmente dotata di una concreta probabilità di

Stefania Scrofani

Dottore Commercialista – Consulente tecnico del Giudice
Viale Vittorio Veneto n. 160 – 95127 Catania – Tel e Fax 095/370922
mail: scrstefania@yahoo.it pec: stefania.scrofani@pec.odcec.ct.it

riuscita. Pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, le stime operate appaiono prudenti e il piano nel suo complesso può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Richieste all'Onorevole Tribunale

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, il sottoscritto Gestore della Crisi, per conto dell'Organismo di Composizione della Crisi Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania,

CHIEDE

che l'Onorevole Tribunale adito voglia:

1. In via principale, accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge, **dichiarare con Sentenza l'apertura della procedura di liquidazione controllata** del patrimonio del Sig. Aiello Gianluca nato a Catania il 04/07/1980, codice fiscale LLAGLC80L04C351W residente a Catania in Corso Indipendenza n. 156, ai sensi dell'art. 270, comma 1, del D.Lgs. 14/2019.
2. **Confermare**, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lettera b), CCII, l'attribuzione della funzione di **liquidatore** a questo Organismo, e per esso al sottoscritto Gestore della Crisi, in considerazione della profonda conoscenza già acquisita della situazione debitoria e patrimoniale, al fine di garantire la massima efficienza, celerità ed economia della procedura.
3. **Disporre**, ai sensi dell'art. 270, comma 5, CCII, in combinato disposto con l'art. 150 CCII, il **divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari individuali** sui beni compresi nel patrimonio di liquidazione, con effetto dalla data della sentenza.
4. **Disporre l'inserimento in prededuzione** di tutti i crediti sorti in occasione o in funzione della presente procedura di liquidazione del patrimonio.
5. **Disporre, per il principio della *par condicio creditorum*:**
 - **la sospensione del pignoramento presso terzi** notificato all'Ufficio Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania in data 17/04/2023 dalla PRISMA SPV srl e quantificato in euro 247,09 con trattenuta mensile sugli emolumenti dell'istante signor Aiello Gianluca;

Stefania Scrofani

Dottore Commercialista – Consulente tecnico del Giudice
Viale Vittorio Veneto n. 160 – 95127 Catania – Tel e Fax 095/370922
mail: scrstefania@yahoo.it pec: stefania.scrofani@pec.odcec.ct.it

- **la revoca della trattenuta mensile** di 235€, disposta da Prestitalia Spa ed operata dal Ministero dell'Istruzione a valere sugli emolumenti mensili;
- **la revoca della trattenuta mensile** di 97 €, disposta da Fucino Finance Spa ed operata dal Ministero dell'Istruzione a valere sugli emolumenti mensili.

Catania, 24/11/2025

Il Gestore della Crisi

Dott. Stefania Scrofani

stefania.scrofani@pec.odcec.ct.it

Allegati:

1. VERBALE DI INTERPELLO
2. ISPEZIONE IPOTECARIA E ATTO TRASFERIMENTO
3. ATTO DI PRECETTO UNICREDIT
4. CALCOLO DI PIGNORAMENTO DEL QUINTO
5. CONTRATTO CESSIONE FINANCE SPA
6. ESTRATTI CONTO ULTIMI CINQUE ANNI
7. CONTRATTO COMPASS 2025
8. CERTIFICATO CONTESTUALE
9. CENTRALE RISCHI
10. ACCETTAZIONE INCARICO GESTORE
11. ATTI PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE
12. ATTO DI COMPRAVENDITA 2006
13. ATTO DI COMPRAVENDITA 2008
14. ATTO DI MUTUO
15. AUTODICHIARAZIONE AUTOVETTURE
16. CAI
17. CARICHI PENDENTI ADE RISCOSSIONE
18. CARTA IDENTITA'
19. CASELLARIO GIUDIZ. E CARICHI PENDENTI
20. CEDOLINI STIPENDIO ANNO 2025
21. CRIF
22. ESTRATTO RIASSUNTO ATTO DI MATRIMONIO
23. DICHIARAZIONE SEPARAZIONE CONIUGE
24. DICHIARAZIONI REDDITI AIELLO
25. INPS POSIZIONE NEGATIVA
26. ELENCO RUOLI RISCOSSIONE
27. INTIMAZIONE AL GRASSO AD ADEMPIERE
28. ISTANZA FIRMATA E PROTOCOLLATA
29. LETTERA DI MANLEVA ALL'OCC
30. ELENCO CREDITORI FIRMATO
31. MOVIMENTI CARTA ULTIMI 5 ANNI
32. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
33. REVOCA E DECADENZA B. T. UNICREDIT
34. RISOLUZIONE ATTO DI COMPRAVENDITA 2008

Stefania Scrofani

Dottore Commercialista – Consulente tecnico del Giudice
Viale Vittorio Veneto n. 160 – 95127 Catania – Tel e Fax 095/370922
mail: scrstefania@yahoo.it pec: stefania.scrofani@pec.odcec.ct.it

- 35. TRASMISSIONE ATTO ALLA BANCA DA NOTAIO
- 36. VISURE PRA E VALUTAZIONI AUTO
- 37. VERBALE RILASCIO IMMOBILE ESEGUITO
- 38. DECRETO DI TRASFERIMENTO
- 39. PROGETTO DI DISTRIBUZIONE DEL RICAIVATO
- 40. AUTOCERTIFICAZIONE SPESE SU BASE MENSILE
- 41. PREVENTIVO AI SENSI DEL D.M. N. 202/2014 ART.1, COMMA 3
- 42. ACCETTAZIONE INCARICO DEL GESTORE

Dichiarazioni Finali e Sottoscrizioni

Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dell'Organismo

Il sottoscritto Dott.ssa Daniela Torrisi Referente dell'intestato Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), con riferimento alla domanda di accesso al servizio depositata presso la Sede Collegata della ODCEC Catania da GIANLUCA AIELLO

(LLAGLC80L04C351W), CATANIA (CT) - CORSO INDIPENDENZA 156, nella sua qualità di consumatore, in data 13/05/2025 e iscritta al n. 26 /2025

DICHIARA

ai sensi dell'art. 10 del DM 202 del 24 settembre 2014, che l'intestato Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

non si trova in alcuna situazione di conflitto d'interessi con la procedura avviata.

13/05/2025

Il Referente dell'Organismo

Dott.ssa Daniela Torrisi*

* firma apposta sull'originale cartaceo depositato presso la Segreteria.

Stefania Scrofani

Dottore Commercialista – Consulente tecnico del Giudice
Viale Vittorio Veneto n. 160 – 95127 Catania – Tel e Fax 095/370922
mail: scrstefania@yahoo.it pec: stefania.scrofani@pec.odcec.ct.it

PER ACCETTAZIONE E CONDIVISIONE DELLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

Il sottoscritto Aiello Gianluca, nato a Catania il 04/07/1 Codice Fiscale: LLAGLC80L04C351W residente a Catania in Corso Indipendenza n. 156, presa visione della presente relazione e compreso appieno il contenuto e gli effetti della procedura di liquidazione controllata del patrimonio, dichiara di accettarne e condividerne integralmente il contenuto, confermando la volontà di procedere con l'istanza.

Catania 24/11/2025

In fede

